

IL RAPPORTO TRA VALIDITÀ ED EFFICACIA NEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

di Stefano Colloca

Università degli Studi di Pavia

Introduzione

Il presente articolo è dedicato al rapporto tra *validità* ed *efficacia* nel diritto e al cosiddetto *principio di effettività*, principio che afferma la sussistenza di un rapporto di condizione tra validità ed efficacia.

In primo luogo, formulerò otto possibili tesi sul rapporto tra validità ed efficacia nel diritto; *in secondo luogo*, esaminerò alcune delle tesi sul rapporto tra validità ed efficacia nel diritto che sono state sostenute in filosofia del diritto (Hans Kelsen, Herbert Hart, Pietro Piovani); *in terzo luogo*, presenterò tre declinazioni del principio di effettività.

1. Otto possibili tesi sui rapporti tra validità ed efficacia.

Ecco *quattro tesi* sui rapporti di condizione (condizione necessaria, condizione sufficiente, condizione necessaria e sufficiente) tra *validità* ed *efficacia*.

Prima tesi. L'efficacia è *condizione necessaria* [*notwendige Bedingung, necessary condition, condition nécessaire, warunek konieczny*] di validità (in altri termini: l'inefficacia è condizione sufficiente di invalidità).

Seconda tesi. L'efficacia è *condizione sufficiente* [*hinreichende Bedingung, sufficient condition, condition suffisante, warunek wystarczający*] di validità (in altri termini: l'invalidità è condizione sufficiente di inefficacia).

Terza tesi. L'efficacia è *condizione necessaria e sufficiente* di validità (in altri termini: la validità è condizione necessaria e sufficiente di efficacia).

Quarta tesi. Non vi sono *rapporti di condizione* tra validità ed efficacia.¹

Ma di che cosa si possono predicare validità ed efficacia quando si indagano i rapporti tra esse? Si possono predicare, almeno, di due entità:

- la norma,

- l'ordinamento.

Le quattro possibili tesi sopra elencate possono, dunque, gemmare *otto possibili tesi*.

Prima tesi. L'efficacia di una norma è *condizione necessaria* della sua validità.

Seconda tesi. L'efficacia di una norma è *condizione sufficiente* della sua validità.

Terza tesi. L'efficacia di una norma è *condizione necessaria e sufficiente* della sua validità.

Quarta tesi. Non vi sono *rapporti di condizione* tra validità ed efficacia di una norma.

Quinta tesi. L'efficacia di un ordinamento è *condizione necessaria* della sua validità.

Sesta tesi. L'efficacia di un ordinamento è *condizione sufficiente* della sua validità.

Settima tesi. L'efficacia di un ordinamento è *condizione necessaria e sufficiente* della sua validità.

Ottava tesi. Non vi sono *rapporti di condizione* tra validità ed efficacia di un ordinamento.

2. Tre tesi sostenute in filosofia del diritto sui rapporti tra validità ed efficacia.

Il presente paragrafo è dedicato a tre tesi, sostenute in filosofia del diritto, le quali asseriscono che vi sia un qualche rapporto tra validità ed efficacia. Non discuto qui, dunque, la celebre tesi di Norberto Bobbio, secondo la quale non v'è alcun rapporto tra la validità di una norma e la sua efficacia. Validità ed efficacia sono secondo Bobbio due criteri di valutazione delle norme giuridiche irrelati tra loro. La riduzione della validità all'efficacia sarebbe alla base del realismo giuridico (Norberto Bobbio, *Teoria generale del diritto*, 1993). La tesi di Bobbio secondo la quale non v'è alcun rapporto di condizione tra la validità di una norma e la sua efficacia coincide con la quarta delle tesi da me elencate *sub 1*.

2.1. Il principio di effettività in Hans Kelsen.

Ecco i passi più rilevanti di *Reine Rechtslehre*, 1960, nei quali Hans Kelsen sostiene l'operanza del principio di effettività [*Prinzip der Effektivität, principle of effectiveness, principe d'effectivité, zasada skuteczności*]. Secondo il principio di effettività formulato da Kelsen, l'efficacia è condizione necessaria di validità (in altri termini: l'inefficacia è condizione sufficiente di invalidità).

Per Kelsen, il rapporto tra validità ed efficacia è un rapporto di *condizione*:

¹ Una esauriente analisi dei possibili rapporti di condizione tra validità, efficacia, giustizia è condotta in Amedeo Giovanni Conte, *Axiotica in Norberto Bobbio*, 2007.

L'efficacia è una condizione della validità, ma non è la validità stessa.²

Ma di *quale* specie di *condizione*? Secondo Kelsen, l'efficacia è condizione *necessaria* di validità. Ciò si può discernere chiaramente dal seguente passo:

L'efficacia è condizione [di validità] nel senso che un ordinamento giuridico, considerato come totalità, ed una singola norma giuridica non possono più considerarsi validi, quando cessano di essere efficaci. [...] Così un uomo, per poter vivere, deve nascere; ma per restare in vita devono essere adempiute anche altre condizioni; per esempio, deve avere di che nutrirsi.³

Si noti che secondo Kelsen, il principio di effettività opera sia per l'*ordinamento*, sia per la singola *norma*. Tuttavia, in filosofia e teoria del diritto, si è spesso parlato del principio di effettività, riferendosi unicamente alla sua operanza per l'*ordinamento* e non anche alla sua operanza per la *norma* singola.

2.1.1. Operanza del principio di effettività per l'*ordinamento*.

Riporto due passi, tratti dalla Sezione *Dinamica del diritto*. *Il fondamento della validità di un ordinamento: la norma fondamentale* [*Rechtsdynamik. Der Geltungsgrund einer normativen Ordnung; die Grundnorm*], nei quali Kelsen sostiene che il principio di effettività operi per l'*ordinamento* nel suo complesso.

Primo passo.

Secondo Kelsen, *condizione necessaria* di un reale passaggio (in seguito ad una rivoluzione) da una certa norma fondamentale (e dall'*ordinamento* da essa individuato) precedente ad una nuova norma fondamentale (e all'*ordinamento* da essa individuato) è l'*efficacia* della costituzione rivoluzionaria:

² Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, 1960. Traduzione italiana di Mario G. Losano: *La dottrina pura del diritto*, 1966, p. 243.

³ Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, 1960. Traduzione italiana di Mario G. Losano: *La dottrina pura del diritto*, 1966, pp. 241.

Wäre die Revolution nicht erfolgreich, das heißt: würde revolutionäre – nicht nach der alten Verfassung zustande gekommene – Verfassung nicht wirksam werden, [...] würde die Revolution nicht als ein neues Recht erzeugendes Verfahren, sondern – nach der alten Verfassung und dem auf ihr beruhenden noch als gültig angesehenen Strafgesetz – als Verbrechen des Hochverrates gedeutet werden. Das hier zur Anwendung kommende Prinzip bezeichnet man als das der Effektivität.

Se la rivoluzione non avesse successo, cioè se la costituzione rivoluzionaria (non prodotta secondo le regole della vecchia costituzione) non divenisse efficace, [...] allora la rivoluzione non verrebbe interpretata [*gedeutet*] come un procedimento che produca nuovo diritto, bensì – secondo la vecchia costituzione e secondo il codice penale su di essa fondato e ritenuto ancora valido – verrebbe interpretata come delitto di alto tradimento. Il principio che qui trova applicazione è detto *principio dell'effettività* [*Prinzip der Effektivität*].⁴

Secondo passo:

Eine Rechtsordnung verliert nicht dadurch ihre Geltung, daß eine einzelne Rechtsnorm ihre Wirksamkeit verliert, das heißt überhaupt nicht oder in einzelnen Fällen nicht angewendet wird. Eine Rechtsordnung wird als gültig angesehen, wenn ihre Normen im großen und ganzen wirksam sind, das heißt tatsächlich befolgt und angewendet werden.

Un ordinamento giuridico non perde la sua validità [*Geltung*] se una singola norma giuridica perde la sua efficacia (cioè se non viene applicata o del tutto o in singoli casi). Un ordinamento giuridico è

⁴ Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, 1960, pp. 214-215. Traduzione italiana di Mario G. Losano: *La dottrina pura del diritto*, 1966, pp. 237-238. Un classico sul tema della rivoluzione è: Mario A. Cattaneo, *Il concetto di rivoluzione nella scienza del diritto*. Milano, Istituto Cisalpino, 1960.

considerato valido quando le sue norme sono efficaci *nelle loro grandi linee*, quando cioè sono realmente [*tatsächlich*] seguite [*befolgt*] e applicate [*angewendet*].⁵

2.1.2. Operanza del principio di effettività per la singola norma.

Riporto due passi, anch'essi tratti dalla Sezione *Dinamica del diritto*. *Il fondamento della validità di un ordinamento: la norma fondamentale*, nei quali Kelsen sostiene che il principio di effettività operi per la singola norma.

Primo passo:

Die Wirksamkeit der Rechtsordnung als Ganzes und die Wirksamkeit einer einzelnen Rechtsnorm sind [...] Bedingung der Geltung, und zwar Wirksamkeit in dem Sinne Bedingung, daß eine Rechtsordnung als Ganzes und eine einzelne Rechtsnorm nicht mehr als gültig angesehen werden, wenn sie aufhören wirksam zu sein.

L'efficacia [*Wirksamkeit*] dell'ordinamento giuridico come totalità (*in toto*) e l'efficacia [*Wirksamkeit*] di una singola norma giuridica sono condizione di validità [*Geltung*] [...] nel senso che un ordinamento giuridico, considerato come totalità, ed una singola norma giuridica non possono più considerarsi validi [*gültig*] se cessano di essere efficaci [*wirksam*].⁶

Secondo passo:

Andererseits wird aber auch eine Norm nicht als gültig angesehen, die niemals befolgt oder angewendet wird. Und in der Tat kann eine Rechtsnorm dadurch, daß sie

⁵ Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, 1960, p. 219. Traduzione italiana di Mario G. Losano: *La dottrina pura del diritto*, 1966, pp. 242.

⁶ Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, 1960, pp. 218-219. Traduzione italiana di Mario G. Losano: *La dottrina pura del diritto*, 1966, pp. 242.

dauernd unangewendet oder unbefolgt bleibt, das heißt durch sogenannte desuetudo, ihre Gültigkeit verlieren.

Ma d'altra parte non si considera valida [*gültig*] anche una norma che non sia mai stata seguita o applicata. Infatti, una norma può perdere la sua validità [*Gültigkeit*] per il fatto che costantemente non la si applica né la si segue, cioè per *desuetudine*.⁷

Si noti la rilevanza del principio di effettività per i concetti di desuetudine e consuetudine. La *desuetudine* si fonda sul principio per il quale l'efficacia è *condizione necessaria* di validità. La *consuetudine* si fonda sul principio per il quale l'efficacia è *condizione sufficiente* di validità. Infine, desidero far notare che se il concetto di validità è l'*análogon* deontico del concetto di verità, potremmo pensare al principio di effettività kelseniano come all'*análogon* deontico del principio (o teoria) della verità quale consenso. Infatti, come secondo il principio di effettività la validità ha nell'efficacia una condizione necessaria, così secondo il principio (o teoria) della verità quale consenso, la verità (*análogon* ontico della validità) ha nel consenso una condizione necessaria.⁸

2.1.3. Una critica a Kelsen: la differenza strutturale tra effettività dell'ordinamento ed effettività della norma.

Come ho esposto sopra, Hans Kelsen in *Reine Rechtslehre* afferma che il principio di effettività opera, indifferentemente, sia per *l'intero ordinamento* sia per *la singola norma*.

V'è invece, a parer mio, una differenza strutturale, che Kelsen non denuncia, tra l'operanza del principio di effettività per l'ordinamento e l'operanza del principio di effettività per la norma.

Infatti, mentre è possibile sostenere che sia soltanto l'efficacia a condizionare la validità dell'ordinamento, non è possibile sostenere che la validità della norma sia condizionata unicamente dalla sua efficacia. La validità di una norma, all'interno di un ordinamento valido, è condizionata (proprio secondo la teoria dello *Stufenbau* kelseniano) dalle metaregole costitutive sulla validità

⁷ Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, 1960, p. 220. Traduzione italiana di Mario G. Losano: *La dottrina pura del diritto*, 1966, pp. 242.

(metaregole axiotiche) proprie di quell'ordinamento. È sì possibile pensare ad un singolo ordinamento *OI* nel quale le metaregole costitutive sulla validità (metaregole axiotiche) condizionino la validità di una singola norma alla sua efficacia, ma questa sarebbe una mera condizione contingente propria del singolo ordinamento *OI*, e non degli ordinamenti in generale.

In altri termini: mentre si può sostenere che la validità di un ordinamento (e della sua norma fondamentale) sia una questione originaria e sia originariamente (immediatamente) condizionata dalla sua effettività (sia, in altri termini, non dipendente da altro che la sua efficacia), non è possibile sostenere altrettanto per la norma: la validità della norma è questione non originaria, ma dipendente (mediata) dalle metaregole axiotiche (la prima delle metaregole axiotiche è appunto la norma fondamentale).

2.2. Il principio di effettività in Herbert L. A. Hart.

Una analoga critica al principio di effettività operante per la singola norma è condotta, pur con argomentazioni diverse da quelle da me sopra presentate, da Herbert L. A. Hart, in *The Concept of Law* (1961).

Così Hart critica il principio di effettività rivolto alla singola norma:

Some of the puzzles connected with the idea of legal validity are said to concern the relation between the validity and the efficacy of law. If by 'efficacy' is meant that the fact that a rule of law which requires certain behavior is obeyed more often than not, it is plain that there is no necessary connection between the validity of any particular rule and its efficacy.

Hart accetta invece il principio di effettività rivolto all'intero ordinamento:

From the inefficacy of a particular rule, we must distinguish a general disregard of the rules of the system. This may be so complete in character and so protracted that

⁸ Notoriamente, la teoria della verità come *consenso* o teoria pragmatica della verità è una delle tre più note (ma anche la meno condivisa delle tre) teorie della verità. Le altre sono la teoria della verità come *corrispondenza* o teoria corrispondentista della verità e la teoria della verità come *coerenza* o teoria coerentista della verità.

*we should say, in the case of a new system, that it had never established itself as the legal system of a legal group.*⁹

Il rapporto di condizione tra validità ed efficacia, tra diritto e fatto, è ammesso da Hart solo rispetto all'ordinamento e non rispetto alla singola norma. Coerentemente, Hart concepisce l'esistenza della *rule of recognition*, e solo di essa, come una questione di fatto e non di diritto (arrestando così il problema del regresso all'infinito), che può essere asserita solo attraverso un "esterno giudizio di fatto":

A rule of recognition is unlike other rules in the system. The assertion that it exists can only be an external statement of fact. For whereas a subordinate rule of a system may be valid and in that sense 'exists' even if it is generally disregarded, the rule of recognition exists only as a complex, but normally concordant practice of the courts, officials, and private persons in identifying the law by reference to certain criteria.

Hart conclude dicendo: "*The existence of the rule of recognition is a matter of fact*". Potremmo parafrasare così: "La *validità* della norma di riconoscimento è una questione di *fatto*". Per Hart, il principio di effettività, opera soltanto per la norma di riconoscimento e per l'intero ordinamento da essa individuato.

Hart, dunque, afferma – come Kelsen - la tesi secondo la quale l'efficacia di un ordinamento è condizione necessaria della sua validità e nega la tesi – affermata da Kelsen – secondo la quale l'efficacia di una norma è condizione necessaria della sua validità.

2.3. Il principio di effettività in Pietro Piovani.

Sub 2.1. ho riportato e discusso due tesi di Hans Kelsen.

L'efficacia di una norma è *condizione necessaria* della sua validità.

L'efficacia di un ordinamento è *condizione necessaria* della sua validità.

Esse coincidono rispettivamente con la prima e la quinta delle tesi da me elencate *sub. 1.*

⁹ Herbert L. A. Hart, *The Concept of Law*, 1961, 1997, p. 103.

Pietro Piovani nel saggio *Il significato del principio di effettività* (1953) presenta una concezione del principio di effettività radicalmente diversa da quella di Kelsen. Si notino i seguenti due passi.

Primo passo.

Il principio, regola o criterio di effettività è quel principio, o criterio, in base a cui si considera legittimamente costituita la comunità politica, nella quale esiste un governo che, per un periodo di tempo prolungatosi senza soluzione di continuità, esercita organicamente uno stabile, palese potere, realmente obbedito [*rectius*: rispettato] dalla maggior parte dei soggetti viventi nell'ambito della comunità medesima.¹⁰

Secondo passo.

Che l'esistenza effettiva di un ordinamento non solo *basti* a rendere legittimo un ordinamento, ma sia anzi la regola in base a cui della legittimità si possa giudicare, non è affermato nell'escogitazione, più o meno autorevole, di questo o di quello: è affermato, nientemeno, dal diritto stesso.¹¹

Come si può notare, Piovani sostiene la seguente tesi: l'efficacia di un ordinamento è *condizione necessaria e sufficiente* di validità di quell'ordinamento (in altri termini: l'inefficacia è *condizione necessaria e sufficiente* di invalidità).

Questa tesi coincide con la settima delle tesi da me elencate *sub*. 1.

3. Tre declinazioni del principio di effettività.

Amedeo Giovanni Conte nel saggio *Due declinazioni del principio di effettività* (2011) sottopone a critica la formulazione kelseniana del principio di effettività operante per l'ordinamento: la tesi secondo la quale l'efficacia di un ordinamento è condizione necessaria della sua validità (la quinta delle tesi da me elencate *sub*. 1.)

Secondo Conte, questa tesi è paradossale:

¹⁰ Pietro Piovani, *Il significato del principio di effettività*, 1953, p. 5.

¹¹ Pietro Piovani, *Il significato del principio di effettività*, 1953, p. 8.

Il principio di effettività (l'effettività è condizione *necessaria* di validità) sembra una tesi anódina: ma in esso è implicito un non-anódino paradosso. Infatti che l'efficacia sia condizione *necessaria* di validità implica che la validità sia condizione *sufficiente* di effettività.¹²

Ma la tesi che la validità sia condizione sufficiente di effettività è, secondo Conte, controintuitiva. Infatti questa tesi sembrerebbe comportare che la mera esistenza di un sistema di norme determini l'operanza di queste norme nella società (oppure, in una concezione semantica dell'efficacia,¹³ sembrerebbe comportare che la mera esistenza di un sistema di norme determini l'adesione a queste norme da parte dei membri di una società). Il concetto di efficacia sembrerebbe collassare sul concetto di validità.

Conte propone pertanto di distinguere due declinazioni del principio di effettività. La prima declinazione coincide con la quinta delle tesi da me elencate): l'efficacia di un ordinamento è condizione necessaria della sua validità. Conte chiama questa prima declinazione *principio ontologico di effettività*. Tale declinazione si differenzia da una seconda declinazione, che secondo Conte è al riparo dal vizio di paradossalità sopra esposto:

La paradossalità del principio *ontologico* di effettività viene meno se esso viene reinterpretato in termini *epistemologici*, e se il rapporto di condizione necessaria tra effettività e validità viene concepito non più come un rapporto *immediato* tra effettività e validità, ma come un rapporto *mediato* da un *tertium quid*, distinto sia dalla verità, dalla validità: la *verità*.¹⁴

Secondo il *principio epistemologico di effettività* elaborato da Conte, l'efficacia di un ordinamento è condizione necessaria della verità di ogni giudizio di validità.

Come si può notare, la differenza tra la declinazione ontologica del principio di effettività e la declinazione epistemologica del principio di effettività non concerne né l'ambito di applicazione del principio (se sia la norma o l'ordinamento), né il rapporto di condizione tra validità ed efficacia (se

¹² Amedeo Giovanni Conte, *Due declinazioni del principio di effettività*, 2011, p. 89.

¹³ Sulla concezione semantica dell'efficacia ed il suo superamento cfr. Paolo Di Lucia, *Agire in-funzione-di norme*, 2007.

¹⁴ Amedeo Giovanni Conte, *Due declinazioni del principio di effettività*, 2011, p. 90.

via sia un rapporto di condizione necessaria, di condizione sufficiente, di condizione necessaria e sufficiente, o se non vi sia alcun rapporto di condizione).

Infine, intendo proporre (pur senza condividerla) una terza declinazione del principio di effettività, che vediamo talvolta operante nel diritto. Essa è una declinazione assiologica. Secondo il *principio assiologico di effettività*, l'efficacia di un ordinamento (o di una norma) è condizione necessaria della sua *giustizia*. Questo principio opera una indebita transustanziazione del fatto in valore. Come si nota, anche questo principio, come il principio ontologico di effettività, è paradossale. Infatti, la tesi secondo la quale l'efficacia è condizione necessaria di giustizia implica logicamente la tesi, assai contro intuitiva, che la giustizia sia condizione sufficiente di efficacia.

Riferimenti bibliografici

Argiroffi, Alessandro, *Identità personale, giustizia ed effettività. Martin Heidegger e Paul Ricoeur*. Torino, Giappichelli, 2002.

Azzoni, Giampaolo, *Éndoxa e fonti del diritto*. In: Ferrari, Gianfranco A./ Manzin, Maurizio (eds.), *La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di metodo*. Milano, Giuffrè, 2004, pp. 123-156.

Bin, Roberto (ed.), *Effettività e seguito delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.

Bobbio, Norberto, *La consuetudine come fatto normativo*. Padova, CEDAM, 1942.

Bobbio, Norberto, *Recensione di: Ruggero Meneghelli, Il problema dell'effettività nella teoria della validità giuridica*. In: "Rivista di Diritto civile", (1966).

Catania, Alfonso (ed.), *Dimensioni dell'effettività. Tra teoria generale e politica del diritto*. Milano, Giuffrè, 2005.

Cattaneo, Mario A., *Il concetto di rivoluzione nella scienza del diritto*. Milano, Istituto Cisalpino, 1960.

Conte, Amedeo Giovanni, *Validità*. In: *Novissimo digesto italiano*. Torino, UTET, vol. XX, 1975, pp. 418-425. Riedizione in: Conte, Amedeo Giovanni, *Filosofia del linguaggio normativo. I. Studi 1965-1981*. Torino, Giappichelli, 1989, pp. 117-145.

Conte, Amedeo Giovanni, *Axiotica in Norberto Bobbio*. In: Punzi, Antonio (ed.), *Metodo, linguaggio, scienza del diritto. Omaggio a Norberto Bobbio (1909-2004)*. Milano, Giuffrè, 2007, pp. 91-100.

Conte, Amedeo Giovanni, *Il duplice paradosso del principio d'effettività*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 84 (2007), pp. 639-641.

Conte, Amedeo Giovanni, *Due declinazioni del principio di effettività*. In: Conte, Amedeo Giovanni, *Sociologia filosofica del diritto*. Torino, Giappichelli, 2011, pp. 87-92.

Di Lucia, Paolo, *Agire in-funzione-di norme*. In: Conte, Amedeo Giovanni/ Di Lucia Paolo/ Incampo, Antonio/ Lorini, Giuseppe/ Żelaniec, Wojciech, *Ricerche di Filosofia del diritto*. A cura di Lorenzo Passerini Glazel. Torino, Giappichelli, 2007, pp. 164-178.

Gavazzi, Giacomo, *Effettività (principio di)*. In: *Enciclopedia giuridica*. 1989.

Goisis, Luciana, *La pena pecuniaria. Profili di effettività della sanzione*. 2008.

Hart, Herbert L. A., *The Concept of Law*. Oxford, Clarendon Press, 1961, 1997.

Kelsen, Hans, *Reine Rechtslehre*. Wien, Deuticke, 1960. Traduzione italiana di Mario G. Losano: *La dottrina pura del diritto*. Torino, Einaudi, 1966.

Meneghelli, Ruggero, *Il problema dell'effettività nella teoria della validità giuridica*. Padova, CEDAM, 1964.

Montanari, Bruno, *Effettività e giuridificazione. Il diritto sindacale negli anni '80*. Milano, Franco Angeli, 1990.

Piovani, Pietro, *Il significato del principio di effettività*. Milano, Giuffrè, 1953.

Reale, Miguel, *Filosofia do direito*. São Paulo, Saraiva, 2002,

Rietiker, Daniel, *The Principle of Effectiveness in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights*. In. "Nordic Journal of International Law" 79 (2010), pp. 245-277.

Rottola, Alessandro, *L'effettività dell'ordinamento comunitario*. Bari, Cacucci, 2008.

Solazzi, Siro, *La desuetudine della legge*, 1929.

Visalberghi, Aldo, *Esperienza e valutazione*. Firenze, La Nuova Italia, 1966.



Sesto San Giovanni (MI)
via Monfalcone, 17/19

© Metabasis.it, rivista semestrale di filosofia e comunicazione.
Autorizzazione del Tribunale di Varese n. 893 del 23/02/2006.
ISSN 1828-1567



Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione- NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italy. Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/> o spedisce una lettera a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.